Codice A1816A

D.D. 4 luglio 2017, n. 2101

Legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Sambuco (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Sambuco (CN), Loc. Sagnasse - Istanza n. 36387/2017.

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Sambuco (CN) n. 36387/2017, in data 08/06/2017 – assunta al Protocollo al n. 27403;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale n. 201/2014, con cui si approvava l'intervento selvicolturale ed il relativo progetto in Comune di Sambuco, per la superficie di 8,9300 ha;

TENUTO CONTO che l'intervento sul lotto non è stato nemmeno iniziato entro la scadenza prevista, e che pertanto il Comune di Sambuco ha ripresentato domanda di autorizzazione del medesimo intervento, con riferimento al medesimo progetto;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello forestale di Cuneo in data 29/06/2017, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto	Superficie
	da progetto	ammessa
	ha.	ha.
Bosco ad alto fusto di abete	8,9300	8,9300
bianco con larice e sorbo		

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., il Comune di Sambuco all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Sambuco (CN) - Località Sagnasse - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie	Superficie
	da progetto	ammessa
	ha.	ha.
Bosco ad alto fusto di abete	8,9300	8,9300
biancocon larice e sorbo		

le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Sambuco	===	16	14	273,4722	8,9300

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 8,9300, ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- si ri-approva il piedilista di martellata per le piante a partire dalla classe diametrica 30 cm contenuto nel progetto di intervento, già approvato con apposita Determinazione dirigenziale n. 2176/2015 che comporta l'assegno al taglio di n. 806 piante così ripartite: 800 abeti bianchi e 6 larici:
 - si ri-approva il piedilista di contrassegnatura per le piante al di sotto della classe 30 cm contenuto nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio di n. 220 piante così ripartite: 216 abeti bianchi e 4 larici.
 - si ri-approva il piedilista di contrassegnatura delle piante vive e morte in piedi da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità.
 - il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta quindi pari a 1837 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante.
 - il taglio dovrà interessare <u>esclusivamente</u> le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; <u>non dovranno essere tagliate</u> <u>piante contrassegnate in</u> giallo per la biodiversità e piante di altofusto non contrassegnate.
 - relativamente alla conservazione della biodiversità, si propone di prescrivere la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale.
 - II lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 (tre) anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 4).
 - Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
- Ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esitente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi,

e alvei di corsi d'acqua.

- A conclusione dell'intervento devono essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate (desunte dall'art. 34 del regolamento).
 - "2. In particolare si deve provvedere alle seguenti operazioni:
 - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione;
 - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - chiusura e protezione degli accessi;
 - realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza."
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE Dott. For Elio PULZONI